

Bari, data del protocollo

Oggetto: Determinazione n. 11/2025 concernente il regolamento per la verifica dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000,00 iva esclusa, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 (art. 52 D.Lgs. 36/2023)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare, l'art. 52 ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*.

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 71 ai sensi del quale *"le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*.

CONSIDERATO che, al fine attuare i controlli a campione previsti dall'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, si rende necessario adottare un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento del valore inferiore a 40.0000 euro, iva esclusa.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di adottare, il presente "Regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati dagli operatori economici, nell'ambito degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore ad € 40.000,00, iva esclusa", definito attraverso i seguenti articoli:

Art. 1 Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici nell'ambito delle

procedure di affidamento ex art 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore ad € 40.000,00, iva esclusa.

Art. 2 Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

I controlli sono effettuati a campione dall'Ufficio GCA, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre a verifica, mediante richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico presso ANAC, è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti operati dalla Stazione appaltante, di importo inferiore a € 40.0000, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno con la seguente tempistica:

- entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare corrente (dal 01/01 al 30/06);
- entro il 31 marzo per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

La selezione sarà effettuata mediante sorteggio casuale e imparziale, previa formazione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle decisioni a contrarre adottate nel semestre di riferimento.

Per la selezione casuale del campione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Art. 3 Esiti dei controlli

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, il RUP instaurerà un contraddittorio con gli operatori economici, con comunicazione scritta e assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Qualora venga accertata la non veridicità sostanziale delle dichiarazioni, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, dalla stessa indette, per un periodo da uno a dodici mesi.

Art 4 Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 5 Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale.

La presente determina con regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi e Contratti".

L'Amministratore Unico
Avv. Luca D'Amore